

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

- Tribunale di Arezzo in persona del Presidente Dott.ssa Clelia Galantino

E

- i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali:




PREMESSO

- che le Parti, anche alla luce delle modifiche apportate dalle recenti novelle in materia di Perizia e Consulenza Tecnica d'Ufficio, condividono l'opportunità di avviare una mutua collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente *in subjecta materia*, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente:

- 1) garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli Iscritti all'Albo dei Periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.) e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.), in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti nell'albo dei C.T.U. possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c. qualora vi sia un numero sufficiente di consulenti per effettuare la suddetta rotazione;
- 2) garantire l' "adeguata trasparenza" del conferimento degli incarichi, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- 3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei C.T.U., con precipuo riferimento alla "*speciale competenza tecnica*" di cui all'art. 69, co. 1, disp. att. c.p.p. ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- 4) garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Periti e C.T.U.;
- 5) dare attuazione alle modalità di nomina dei Consulenti iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, previste nell'art. 67, co. 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p. e 22, comma 2, disp. att. c.p.c.;
- 6) le parti del presente protocollo, fatta eccezione per le professioni medico sanitarie date le peculiarità loro proprie, condividono che requisisti essenziale per il raggiungimento della specifica competenza, sia l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione;
- 7) il presente protocollo si applica anche agli esperti delle esecuzioni immobiliari;

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE



• EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ED EFFETTIVA ROTAZIONE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma 1, L. 69/2009: *"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio..."*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente e un preciso dovere di sorveglianza a riguardo da parte del Presidente del Tribunale si stabilisce quanto segue:




- Presso il Tribunale di Arezzo, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att., c.p.c., è istituito il registro informatico in cui sono *"annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice"*;

- detto registro è suddiviso tenuto conto delle macro-aree individuate dal SICID. Per ogni iscritto è indicato: 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico; 2) il magistrato che ha conferito l'incarico; 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione e verrà integrato con l'indicazione dei relativi estremi, ovvero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione; 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario;

- Il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. L'eventuale superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., verrà segnalato a ciascun Giudice mediante comunicazione, da inviare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente l'invito a soprassedere dalla nomina del Consulente in questione per un tempo stimato sufficiente e rientrare nel parametro stabilito dalla norma. Tale segnalazione verrà altresì comunicata per opportuna conoscenza, anche ai membri del Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (procuratore della Repubblica, Presidente dell'Ordine /Collegio o suo delegato della categoria interessata) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati;

- Tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti per esecuzione forzata immobiliare;

- In via del tutto eccezionale, e solo per cause particolarmente delicate e complesse, che richiedano una particolare preparazione specialistica del Consulente in relazione alle specifiche competenze tecniche della controversia, sarà consentito al Giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.



2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 ultima parte, disp. att. c.p.c. *"Il presidente del tribunale...garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*. In attesa di costituire apposita sezione del sito web del Tribunale di Arezzo, ciascun Ordine o Collegio, sottoscrittore del presente Protocollo di Intesa, in relazione alla specifica categoria di appartenenza di cui all'art. 13 Disp. Att. C.p.c., pubblicherà sul proprio sito web gli incarichi conferiti.

Per consentire tale pubblicazione, il Cancelliere preposto alla tenuta del registro comunicherà con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai membri del Comitato (tra cui Procuratore della Repubblica, Presidente degli Ordini e Collegi Professionali) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati rispettivamente gli incarichi conferiti nel primo semestre e quelli relativi al secondo semestre.

3) CRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI PER L'ISCRIZIONE Agli ALBI.

L'art. 221 c.p.p. recita: *"Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina."*

L'art. 69, co. 1, disp. att. c.p.p. dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti *"le persone fornite di speciale competenza nella materia"*.

L'art. 61 c.p.c. prescrive: *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere...da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"*.

L'art 15, comma 1, disp. att. c.p.c. *"Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia..."*

Le Parti concordano sul fatto che l'anzianità di iscrizione e l'esercizio effettivo della libera professione (con esclusione per quest'ultima caratteristica delle professioni medico sanitarie) dell'aspirante Perito o Consulente al rispettivo Albo Professionale sia requisito necessario, ma di per sé non sufficiente, ai fini della dimostrazione della *"speciale"* o *"particolare"* competenza tecnica richiesta dalle citate norme.

Pertanto, per ottenere la prima iscrizione a ciascuno degli Albi, oltre al possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 69, co. 2 e 3, disp. att. c.p.p. e 15 disp. att. c.p.c. (condotta morale specchiata e iscrizione all'Albo Professionale, in particolare per i C.T.U.), il requisito della speciale competenza tecnica si intende soddisfatto, ove ricorrano tutte le condizioni : a) anzianità di iscrizione al rispettivo Albo Professionale almeno quinquennale e dimostrazione dell'esercizio effettivo della libera professione (con esclusione per quest'ultima caratteristica

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Maresca" and other illegible signatures.

Vertical handwritten note on the left margin: "71/11"

Four handwritten signatures at the bottom of the page.

delle professioni medico sanitarie); b) frequentazione di apposito corso di formazione e preparazione alle funzioni di Consulente Tecnico, il cui programma e le relative modalità di svolgimento saranno definiti dal Comitato con separata intesa. Per le professioni sanitarie, sono esclusi dalla frequenza del corso gli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni; c) osservanza dell'obbligo di formazione professionale continua. La domanda di iscrizione dovrà essere altresì corredata da apposito *curriculum vitae*, da redigersi su modello standardizzato (Curriculum europeo), con la descrizione e, ove possibile, la documentazione dell'attività svolta, dei titoli o specializzazioni conseguiti, corsi o seminari seguiti e quant'altro utile ai fini della valutazione del requisito in esame.

Condizione per il mantenimento dell'iscrizione negli Albi, compresi quanti siano già iscritti al relativo Albo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sarà la frequentazione di periodici corsi di aggiornamento professionale; l'osservanza di tale condizione verrà valutata in sede di revisione biennale dell'Albo.

4) SPECIFICITA' DELLE NOMINE DEI CONSULENTI TECNICI

Al fine di garantire la sussistenza del requisito della "*speciale competenza tecnica*", il Comitato provvederà, inoltre, ad individuare all'interno delle singole categorie, di cui si compongono gli Albi, eventuali settori specialistici o di attività prevalente. Tale individuazione verrà effettuata in base alle indicazioni fornite dai singoli Ordini o Collegi professionali, che hanno facoltà, altresì, di indicare il numero massimo di settori, cui consentire l'iscrizione.

I Periti e Consulenti già iscritti all'Albo dovranno tassativamente indicare il settore o i settori, ove vorranno essere inseriti, in occasione della prima revisione dell'Albo successiva all'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa.

Ciascun Giudice provvederà a designare il Perito e Consulente Tecnico che, all'interno della categoria di riferimento, è iscritto nel settore più appropriato in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle indagini da commissionare.

5) VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 70, disp. att. c.p.p. e 15 DISP. ATT. C.P.C.

Ciascun Ordine o Collegio Professionale provvederà a comunicare alla cancelleria preposta alla tenuta del registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c., facente altresì funzioni di segreteria del Comitato ai sensi dell'art. 14, comma 4, disp. att. c.p.c., ogni circostanza, relativa all'iscritto, tale da far venire meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 disp. att. c.p.c. o, comunque, tale da far sorgere un impedimento ad esercitare l'ufficio (ad es. provvedimenti di cancellazione, inottemperanza all'obbligo di formazione professionale continua etc.)

PERITI

Parimenti il Presidente del Tribunale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, eserciterà la vigilanza sui consulenti tecnici, promovendo procedimento disciplinare a norma dell'art. 19 disp. att. c.p.c.. Ciascun Ordine o Collegio si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che sono registrati nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, così da poter essere in grado di fornire informative in merito a cancellazioni volontarie e o d'ufficio o eventuali trasferimenti. Gli Ordini e Collegi aderenti al presente Protocollo assumono i medesimi oneri di cui sopra anche con riferimento ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, pur iscritti all'Albo CTU del Tribunale di Arezzo, ma appartenenti ad altri Ordini o Collegi territoriali, la cui competenza non comprenda la circoscrizione del Tribunale di Arezzo, curando di coordinarsi ciascuno con l'Ordine o Collegio corrispondente.

6) MODALITA' DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN ALBI TENUTI DA ALTRO TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON ISCRITTE IN ALCUN ALBO

Al fine di dare concreta attuazione alle modalità di nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o a persone non iscritte in alcun Albo, il Giudice, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., sentirà il Presidente del Tribunale, indicando nel provvedimento di nomina i motivi della scelta.

Nel registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. è inserita, per ogni categoria, apposita sezione, per l'annotazione degli incarichi affidati a Consulenti iscritti all'Albo di altro Tribunale o non iscritti ad alcun Albo.

Il Presidente del Tribunale, nel corso della prima riunione utile, riferirà al Comitato in merito all'avvenuta nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o di persone non iscritte in alcun Albo.

7) RESPONSABILITA' ADDEBITABILI AI CONSULENTI TECNICI IN IPOTESI DI IRREGOLARE E/O OMESSO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Nei confronti dei Consulenti Tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 70 e segg. disp. att. c.p.p. e 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c., ciascun Giudice ne farà segnalazione diretta al Presidente del Tribunale, che ne riferirà al Comitato.

8) PROROGA DELLE OPERAZIONI PERITALI

La proroga dei termini assegnati al Perito ed al CTU può essere concessa una sola volta e solo a seguito di apposita istanza scritta e motivata in riferimento a circostanze sopravvenute, non imputabili all'ausiliario del magistrato ed intrinseche allo svolgimento delle operazioni peritali demandate, ovvero, per gravi motivi, tra i quali non può rientrare il carico di lavoro personale del professionista né il numero o la complessità di altri incarichi ricevuti.

AREZZO

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, si applica la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, e ne viene effettuata segnalazione al Comitato.

9) REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di consentire un costante aggiornamento dell'Albo dei CTU il Comitato si riunirà a cadenza quadrimestrale, per procedere ad eventuali cancellazioni e/o valutare eventuali richieste di iscrizione.

Ogni due anni (art. 68 disp. att. c.p.p.) ed ogni quattro anni (art. 18 disp. att. c.p.c.) il Comitato provvederà ad effettuare la revisione completa dell'Albo dei Periti e dei CTU, verificando altresì il mantenimento dei necessari requisiti da parte dei soggetti già iscritti.

Il presente Protocollo, discusso ed approvato dal Presidente del Tribunale di Arezzo e da tutti i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali, è aperto ad ulteriori adesioni e, stante la sua natura sperimentale, è aperto a modifiche ed integrazioni

Linee guida

1) L'art. 16 novies D.L. 83/15: le domande di iscrizione all'albo dei C.T.U. di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. e all'art. 169 sexies delle stesse e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui all'art. 67 e segg. disp. att. c.p.p. sono inserite a cura di coloro che le propongono con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche che verranno emanate dal responsabile per i sistemi automatizzati del M. G. **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto ed acquisteranno efficacia decorsi **30 giorni** dalla pubblicazione sul sito internet del M. G..

Coloro che sono già iscritti negli albi, inseriranno i propri dati con le modalità telematiche ed in conformità con le specifiche tecniche emanate entro il termine **perentorio** di **90 giorni** dalla pubblicazione sul sito internet del M.G. delle suddette specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi previsti nella presente disposizione.

L'art. 16 novies del D. L. 83/15, co. 3, prevede che il pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute, è effettuato esclusivamente con modalità telematiche ovvero con carte di credito prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.

2) L'art. 7 del D.M. 21/02/11 n. 44 ha previsto ha previsto l'istituzione del Re.G.ind.E. che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. Il C.T.U. deve essere iscritto al suddetto registro per depositare gli atti, istanze e relazioni nell'ambito del procedimento in cui ha assunto la veste di ausiliario.

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

[Handwritten signatures at the bottom of the page.]

Arezzo, 11 febbraio 2016


Il Tribunale di Arezzo

Presidente Dott.ssa Clelia Galantino



Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Arezzo


Presidente Dott. Agr. Mauro Mugnai



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Arezzo

Presidente Dott. Arch. Paola Gigli

Vice Presidente Arch. Roberto Felici




Ordine degli Avvocati della provincia di Arezzo

Consigliere Avv. Marcello Bondi




Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Arezzo

Presidente Rag. Marco Polci




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Arezzo

Presidente Dott. Fabio Battaglia



Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo

Presidente Dott. Ing. Alberto Rapini




Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo

Presidente Geom. Gianni Bruni



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Arezzo

Presidente Dott. Marcello Bordiga



Ordine dei Farmacisti della provincia di Arezzo

Vice Presidente Dott. Luca Cesari



Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Arezzo, Grosseto, Perugia, Siena e Terni

Consigliere Agr. Adriano Dragoni



Ordine dei Chimici della Toscana

Consigliere Dott.ssa Francesca Piccioli



Consiglio Notarile di Arezzo

Dott. Fabrizio Pantani



AREZZO



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Presidenza

Oggi **25 febbraio 2016**, alle ore **12:30**, nei locali della Presidenza del Tribunale di Arezzo, compare la Consigliera dell'Ordine dei Geologi della Toscana Dott.ssa Geol. Maria Chiara PICCARDI - espressamente delegata dalla Presidente del medesimo Ordine professionale Dott. Geol. Maria Teresa Fagioli- la quale manifesta la volontà di aderire, per conto dell'Ordine di appartenenza, al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Arezzo e gli Ordini e i Collegi professionali in materia di consulenza tecnica d'ufficio e perizia già sottoscritto da altri Ordini e Collegi in data 11 febbraio 2016

Il Presidente del Tribunale di Arezzo, Dott.ssa Clelia Galantino, e la Dott.ssa Geol. Maria Chiara PICCARDI danno atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, l'Ordine dei Geologi della Toscana aderisce al protocollo d'intesa sopra richiamato a decorrere dalla data odierna e dispongono che il presente verbale venga trascritto in calce all'originale del Protocollo d'intesa.

Il Presidente del Tribunale, inoltre, prende atto dell'errore materiale relativo alla qualifica del rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo che ha sottoscritto il Protocollo dell'11 febbraio 2016, Dott. Ing. Alberto Rapini, il quale è stato indicato quale "Presidente" di tale Ordine anziché "Consigliere Tesoriere" e dispone che il presente verbale venga trascritto in calce all'originale del Protocollo d'Intesa

La riunione termina alle ore **12:35**.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Clelia GALANTINO

Ordine dei Geologi della Toscana

La Consigliera

Maria Chiara PICCARDI

Il cancelliere

Matteo MASSAI



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Presidenza

Oggi 25 febbraio 2016, alle ore 13:00, nei locali della Presidenza del Tribunale di Arezzo, compare il Presidente del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Arezzo Sig. Luca BAGLIONI il quale manifesta la volontà di aderire, per conto del Collegio di appartenenza, al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Arezzo e gli Ordini e i Collegi professionali in materia di consulenza tecnica d'ufficio e perizia già sottoscritto da altri Ordini e Collegi in data 11 febbraio 2016.

Il Presidente del Tribunale di Arezzo, Dott.ssa Clelia GALANTINO, e il Sig. Luca BAGLIONI danno atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Arezzo aderisce al protocollo d'intesa sopra richiamato a decorrere dalla data odierna e dispongono che il presente verbale venga trascritto in calce all'originale del Protocollo d'intesa.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Clelia GALANTINO

Il Collegio dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati di Arezzo

Il Presidente

Sig. Luca BAGLIONI

Il cancelliere

Marco MASSAI

IALE



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Presidenza

Oggi **25 febbraio 2016**, alle ore **13:10**, nei locali della Presidenza del Tribunale di Arezzo, compare il Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Arezzo Dott.ssa Faustina Marcella BERTOLLO la quale manifesta la volontà di aderire, per conto dell'Ordine di appartenenza, al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Arezzo e gli Ordini e i Collegi professionali in materia di consulenza tecnica d'ufficio e perizia già sottoscritto da altri Ordini e Collegi in data 11 febbraio 2016.

Il Presidente del Tribunale di Arezzo, Dott.ssa Clelia GALANTINO, e la Dott.ssa Faustina Marcella BERTOLLO danno atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, l'Ordine dei Medici Veterinari di Arezzo aderisce al protocollo d'intesa sopra richiamato a decorrere dalla data odierna e dispongono che il presente verbale venga trascritto in calce all'originale del Protocollo d'intesa.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Clelia GALANTINO

L'Ordine dei Medici Veterinari di Arezzo

Il Presidente

Dott.ssa Faustina Marcella BERTOLLO

Il cancelliere

Marco MASSAI